

INARSIND ED EQUO COMPENSO

INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI In linea di principio non si concorda con l'affermazione che il fatto di stabilire un tetto al ribasso "naturale" del principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella necessità di garantire un principio, quello dell'equo compenso, che nulla ha a che vedere con il sistema di aggiudicazione, qualora si ritenga che al di sotto di un certo valore il compenso non sia equo, quello sarà l'importo minimo e non potendocene essere uno inferiore rappresenterà il massimo della "convenienza economica" raggiungibile per la stazione appaltante, i concorrenti valuteranno se applicare quindi il massimo valore consentito o meno e vi sarà comunque la concorrenza sull'offerta tecnica che è l'elemento preponderante dell'OEV.

Si può entrare nel merito di cosa sia l'equo compenso e se questo sia uguale per tutti i partecipanti, indubbiamente l'equo compenso non è univoco se interpretato nell'ottica di ciò che rimane al professionista del suo lavoro; questo infatti dipende dall'efficienza dei concorrenti, ma anche da moltissimi altri fattori: vicinanza al luogo di espletamento della prestazione, forma societaria e conseguente fiscalità e previdenza, organizzazione con dipendenti, con collaboratori o in network per citarne alcuni. Nonostante tutte queste differenze, a fronte di un decreto parametri di riferimento, esiste una soglia non superabile, anche con la massima efficienza che il professionista possa mettere in campo, anzi, può accadere, soprattutto per alcune categorie di lavori e tipologie di prestazioni, che l'importo posto a base di gara sia appena sufficiente. La soglia di massimo ribasso potrebbe essere determinata con una valutazione sulla base di un prezzario (importi già definiti nel DM 17.06.2016) / tempario e delle prestazioni richieste; per ogni caso si potrebbe così ottenere un riferimento al costo minimo della prestazione da cui desumere la percentuale di ribasso massimo consentito. Nell'effettuare una valutazione in tal senso è fondamentale considerare che le prestazioni professionali non sono costituite dalla mera redazione degli elaborati progettuali ma principalmente dall'ideazione delle proposte progettuali che poi in questi si esplicitano; va tenuto in debito conto quindi del tempo e delle risorse professionali - e del relativo valore - dedicate alla fase ideativa e di approfondimento tecnico. Qualora si ritenga definitivamente non opportuna l'applicazione di una soglia numerica limite, si propone di fissare comunque una soglia oltre alla quale il procedimento divenga soggetto, oltre alla giustificazione dell'offerta economica, ad un controllo serrato fino alla conclusione delle prestazioni oggetto di affidamento al fine di garantire la correttezza dello svolgimento delle prestazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti e di disincentivare ulteriormente l'applicazione di ribassi eccessivi. Un altro metodo che si suggerisce è l'attribuzione del maggior punteggio nell'offerta economica al valor medio (con il taglio delle ali), attribuendo un punteggio via via decrescente sia alle offerte più alte che a quelle più basse. Si propone di applicare l'aggiudicazione al valor medio anziché al massimo ribasso anche alle offerte basate sul solo parametro del prezzo. In merito ad eventuali clausole vessatorie: - per quanto riguarda la richiesta di prestazioni aggiuntive si chiede di chiarire l'illegittimità dell'indicazione nei bandi di gara che nulla possa essere richiesto dal professionista per studi, approfondimenti, integrazioni e modifiche a quanto già progettato che verranno richiesti dal RUP o dagli Enti autorizzatori, elemento che attualmente spesso si ritrova e che dovrebbe valere solo in caso di responsabilità del professionista e non di modifiche richieste per scelte diverse operate dal Committente o per prestazioni necessarie per autorizzazioni la

cui necessità emergesse in corso d'opera;

- si chiede di chiarire l'illegittimità della richiesta di rinuncia ad ulteriori compensi in caso di redazioni di varianti; - si chiede di chiarire che anche il prolungamento delle tempistiche di realizzazione delle opere e quindi delle prestazioni di DL e CSE rappresenta un costo per il professionista e risulta quindi necessario tenerne conto con la possibilità di aggiornarne i compensi. Infine un riferimento alle prestazioni che non ricadono nell'ambito del calcolo da tabella del D.M. 17.06.2016 (quali ad esempio incarichi di RSSP, valutazioni di vulnerabilità sismica etc.) si chiede di dare indicazione della necessità di valutare l'importo a base d'asta sulla base di linee guida ove esistenti (Consip per la vulnerabilità sismica ad es.) o sulla base di valutazioni a vacazione secondo

quanto previsto all'art. 6 del D.M. 17.06.2016.